

Ordinanza n. 118

Lazise, 13-07-2020

Oggetto: Ordinanza di sicurezza balneare 2020

- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Visti** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visti** gli articoli 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che prevedono che le funzioni amministrative per l’utilizzazione turistico - ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale;
- Considerata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del lago in genere – posti in capo a questa Amministrazione – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio lacuale lungo la costa del Comune di Lazise, nonché stabilire i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- Visti** gli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205”;
- Vista** la Legge Regionale del Veneto 04 novembre 2002 n. 33 “Testo Unico sul Turismo”;
- Vista** la Legge 08 luglio 2003 n. 172, recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n.172”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- Visti** i DD. MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- Visto** il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modificazioni, in attuazione della Direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto** il Regolamento della Regione Veneto 12 agosto 2013, n. 2 “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda”;
- Vista** la L.R. n.52 del 01/12/1989 della Regione Veneto;
- Vista** l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”.
- Considerato** che ai sensi della sopra citata normativa regionale, sono conferite all’amministrazione comunale le competenze relative alla disciplina dell’esercizio di attività sul demanio lacuale di loro competenza (accessi – obblighi per il concessionario – spiagge libere – pulizia – venditori ambulanti, etc.);
- Sentito** il 1°Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda, responsabile del coordinamento delle attività SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) nelle acque del lago di Garda;
- Ritenuto** opportuno modulare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di assicurare la salvaguardia della balneazione;
- Dato atto** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

ORDINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in lago, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo la costa del lago di Garda nel territorio di competenza del Comune di Lazise.
2. La stagione balneare, ai fini della presente ordinanza, è compresa tra il periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2020: in tale periodo le strutture balneari possono svolgere attività connesse all’elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali. Nel rimanente periodo le strutture balneari possono stare aperte per attività di elioterapia. In assenza di strutture ed impianti balneari questo Comune predispone il posizionamento adeguato di segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”**.

ART. 2 ZONE DI LAGO RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare lo specchio acqueo antistante il Comune di Lazise per una distanza di 100 metri dalla costa è riservata alla balneazione. Chi nuota oltre tale distanza deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante previsto per l’attività subacquea, disciplinato dalla normativa vigente.
2. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato, a cura dell’eventuale concessionario frontista, esclusivamente con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro,

parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte al lago dell'eventuale concessione. I concessionari medesimi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei gavitelli, provvedendo, ove necessario, al loro riposizionamento.

3. In assenza di strutture ed impianti balneari, qualora il Comune di Lazise sia impossibilitato a provvedere a tale sistema di segnalazione, sarà apposta sulle relative spiagge adeguata segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE – SPIAGGIA LIBERA PRIVA DI ASSISTENZA DI SALVATAGGIO E LIMITE ACQUE SICURE E SPECCHIO ACQUEO RISERVATO ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATE"**.
4. I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare con il posizionamento di gavitelli di colore bianco e cima collegata tra di essi, la batimetrica di sicurezza entro la quale i bagnanti non esperti, ovvero che non conoscono le tecniche natatorie, possono stazionare in sicurezza.
5. Ferma restando l'obbligo di dover sempre ottemperare al segnalamento per tutto il litorale del Comune con boe rosse che delimitino la zona lacuale riservata alla balneazione da quella navigabile, a predisporre per detti litorali idoneo servizio di salvataggio ogni 150 metri, nonché predisporre boe bianche e cima galleggiante che indichi il limite delle acque sicure, laddove, per comprovati motivi che ne impediscano l'esecuzione (alti fondali, ovvero altro) e quindi impossibilitati a tali condizioni di sicurezza, si dovrà affiggere, in zone ben visibili di accesso alla spiaggia, ovvero al litorale, idonea cartellonistica di cui al precedente punto 3.
Il limite di tali acque sicure è di metro 1 di profondità, ovvero inferiore qualora vi sia un immediato dislivello del fondale. Tale limite dovrà essere segnalato mediante boe di colore bianco, collegate tra loro con cima, opportunamente distanziate in modo tale da essere ben visibili dagli utenti dello stabilimento balneare, ovvero della spiaggia libera.
Qualora vi siano particolari fattori di rischio per la balneazione quali la presenza di buche, avvallamenti nel fondale, scogliere sommerse e correnti pericolose, sarà cura del titolare dello stabilimento balneare, ovvero dell'Ufficio Comunale preposto per le spiagge libere, esporre idonea cartellonistica all'ingresso dello stabilimento balneare, nonché di provvedere a rendere edotti i fruitori del medesimo tramite il bagnino nel momento dell'ingresso in acqua.
6. Nello specchio acqueo riservato alla balneazione, nelle ore comprese fra le 08.00 e le 20.00, ovvero fin quando vi sono bagnanti in acqua, è vietato il transito e l'ormeggio di qualsiasi mezzo, windsurf e kitesurf compresi, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, SUP (Stand Up Paddle) nonché pedalò e simili;
 - mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d'istituto (unità della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia in genere) nonché mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al D.P.R. 8 giugno 1982 n.470 e successive modificazioni. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio campionamento", ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.
7. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate al successivo articolo 11.
8. Sono inoltre vietati l'ormeggio, l'ancoraggio o l'alaggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

9. È altresì vietato l'atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo nelle spiagge e nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia. È inoltre vietato lanciare dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

ART. 3 ZONE DI LAGO VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. La balneazione È PERMANENTEMENTE VIETATA:
- nelle zone portuali e in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, nonché negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico e nelle aree di manovra delle stesse;
 - in prossimità di imboccature e zone destinate all'approdo di unità in servizio pubblico ed unità da diporto;
 - all'interno degli eventuali corridoi di lancio delle unità da diporto;
 - nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere;
 - nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità sanitarie;
 - dalle ore 20:00 alle 08:00 del giorno successivo e comunque sempre in orario notturno.

ART. 4 SERVIZI DI SALVAMENTO

1. Il servizio di salvataggio è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo quanto previsto dalle norme in vigore e quelle descritte nella presente ordinanza.
2. Nel periodo e negli orari di balneazione per l'esercizio delle attività di balneazione, come definiti da questa Amministrazione comunale con la presente Ordinanza, presso le strutture balneari devono essere operativi in modo continuativo e per l'intera durata della stagione estiva i servizi di salvataggio secondo le modalità indicate nelle norme che seguono.
3. Nelle spiagge libere del Comune di Lazise, secondo le possibilità di questa Amministrazione comunale, si provvederà a garantire il servizio di salvataggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.
- Qualora non fosse possibile assicurare tale incombenza, si provvederà ad apporre, in prossimità delle relative spiagge, adeguata segnaletica in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.
4. La fascia di demanio lacuale immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in metri 5 dalle acque del lago, è strumentale all'attività di salvamento e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera, ad esclusione dei mezzi di soccorso i quali, comunque, non devono costituire ostacolo al libero transito.

ART. 5 DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. Durante la stagione balneare, nei periodi e negli orari così come definiti da questa Amministrazione comunale con la presente Ordinanza, per le spiagge libere ed i concessionari/titolari di strutture che offrono servizi, singoli o associati, devono rispettivamente organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno una postazione con bagnino di salvataggio abilitato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.), dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), con relativo brevetto in corso di validità e dotazioni individuali, almeno ogni 150 (centocinquanta) mt. di fronte al lago.
2. Il servizio di salvamento può essere assicurato, anche in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società. I concessionari/titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, che intendono organizzare il servizio salvataggio collettivo, devono far pervenire a questa Amministrazione comunale un "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità, il numero dell'utenza telefonica dove lo stesso è reperibile, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio, la turnazione ed il numero degli addetti (con i relativi titoli abilitanti), le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.
3. Per il raggiungimento di una migliore funzionalità del servizio, questa Amministrazione comunale potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.
4. Il personale addetto al servizio di assistenza bagnanti, durante l'orario di balneazione, deve:
 - indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
 - essere dotato di fischietto atto ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua, nonché di apposito ausilio al salvataggio tipo "rescue tube" o "rescue can";
 - essere esclusivamente impegnato per il servizio di salvataggio e non anche impiegato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo in casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - stazionare nella postazione di competenza, oppure, in lago sull'imbarcazione di servizio, nello specchio acqueo antistante, a condizione che rimanga sempre e comunque individuabile;
 - segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte lago della postazione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
 - prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza;
 - portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente la Guardia Costiera e la Polizia Locale di Lazise, direttamente o tramite il concessionario/titolare della struttura che offre servizi per la balneazione, tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, mediante chiamata telefonica al **numero blu 1530** (numero gratuito, riservato esclusivamente alle emergenze in lago, valido su tutto il lago di Garda)

oppure alla Sala Operativa del 1°Nucleo Mezzi Navali Guardia Costiera Lago di Garda (0365/21300 – E_MAIL: lcsalo@mit.gov.it), ovvero via radio sul CANALE 16 VHF.

5. Presso ogni postazione di salvataggio, individuata da una torretta di avvistamento da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia che consenta la più ampia visuale possibile e comunque tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, devono, inoltre, essere permanentemente disponibili:
 - un binocolo o cannocchiale;
 - un megafono;
 - un paio di “pinne” o “mezze pinne” di misura idonea all’assistente bagnanti in servizio;
 - cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime necessarie per il primo soccorso: guanti in lattice (misura media e misura piccola), cerotti per sutura, n. 2 lacci emostatici, n.2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, n. 2 mascherine per respirazione bocca a bocca;
6. Ogni concessionario deve inoltre posizionare su apposito sostegno, presso la concessione/struttura balneare, n. 1 (uno) salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 (venticinque) metri in modo da essere ben visibile e pronto da essere lanciato da chiunque a persone in difficoltà in acqua. Qualora il fronte lago della concessione sia di lunghezza superiore ai 200 (duecento) metri, devono essere posizionati n. 2 (due) salvagenti posti a distanza di 100 (cento) metri l’uno dall’altro.
7. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - n. 3 (tre) bombolette individuali di ossigeno da 1 (uno) litro senza riduttore di pressione;
 - almeno 3 (tre) cannule orofaringee di varia misura e maschere facciali;
 - un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile (da conservare presso la Direzione ovvero presso il locale infermeria ove costituito), che deve contenere almeno le sotto indicate dotazioni minime;
 - un flacone di acqua ossigenata, guanti in lattice (misura media e misura piccola), occhiali di protezione – 1 paio;
 - garze, varie misure, bende elastiche - varie misure, cerotti di varia misura, cerotti per sutura, n. 1 pinzetta, n. 1 paio di forbici, n. 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 1 flacone di acqua ossigenata, n. 2 flaconi da 500 cc di soluzione fisiologica, anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni.
 - le postazioni dotate di defibrillatore dovranno essere opportunamente segnalate con cartello DAE delle dimensioni/colorazioni secondo le modalità’ previste dalla normativa di settore vigente.
8. Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni ed il lago stesso, sulla quale deve essere issata:
 - **BANDIERA BIANCA:** indicante la regolare attivazione della postazione;
 - **BANDIERA ROSSA:** indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.
 - **BANDIERA GIALLA:** indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.
9. Ogni struttura/stabilimento balneare deve essere dotata/o di una unità (pattino o similare) di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “**SALVATAGGIO**” ed

il nome dello stabilimento balneare, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità deve essere posizionata, durante l'orario di apertura per la balneazione, sulla costa, ovvero nelle immediate adiacenze dalla stessa, pronta per l'impiego in caso di necessità e non deve essere, in un alcun caso, destinata ad altri usi.

10. È facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio, quale mezzo integrativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta, una moto d'acqua, con obbligo di richiedere specifica autorizzazione al Comune di Lazise, specificando la matricola del mezzo nonché i dati del conduttore abilitato al suo utilizzo ed un suo recapito di telefono cellulare e allegando copia della polizza assicurativa dell'unità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile assicuri tutte le persone trasportate. Qualora sia impiegata una moto d'acqua, le medesime informazioni dovranno essere comunicate alla Guardia Costiera del Lago di Garda, responsabile del coordinamento delle attività SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) e dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a due o tre posti e con retromarcia, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
- dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
- oltre al conduttore, a bordo della moto d'acqua dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- durante l'uscita in lago conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
- a moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi;
- la moto d'acqua dovrà essere munita di pagaia e un rescue-can/baywatch o rescue tube.

11. Fermo restando il natante obbligatorio da tenere presso la postazione di salvataggio, occorre la preventiva comunicazione scritta al Comune di Lazise circa le ulteriori, eventuali, dotazioni da destinare al servizio di salvamento (ad esempio rescue board o SUP) con cui il responsabile del servizio di salvamento si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di queste, qualora presenti. È rimesso al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteo lacuali, distanza dal pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi, etc.). Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, sin dal momento dell'intervento.

ART. 6 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Fermo restando gli obblighi relativi al soccorso, all'assistenza ai bagnanti e alla sicurezza delle aree in concessione per strutture balneari, durante l'orario di apertura al pubblico delle strutture, i concessionari/gestori devono:
 - esporre in luoghi ben visibili agli utenti: copia della presente Ordinanza, cartelli indicanti i numeri telefonici della Guardia Costiera Lago di Garda (con particolare riferimento ai numeri di emergenza – numero blu 1530), Emergenza Sanitaria, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, etc. Ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata anche in lingua inglese e tedesca e, se del caso, in una ulteriore lingua, da individuare in base ai flussi turistici;

- segnalare immediatamente alla Guardia Costiera Lago di Garda la sospetta presenza, sulla costa, di ordigni esplosivi o di corpi estranei. Dovrà parimenti essere segnalata l'eventuale presenza di oggetti che possano comunque arrecare danno alle persone ed alla sicurezza della navigazione. La direzione degli stabilimenti balneari dovrà indicare con appositi cartelli o segnali la presenza di detti ostacoli;
- compilare ed inviare senza ritardo alla Guardia Costiera Lago di Garda la scheda di pronto intervento, qualora vi sia stata un'attività di soccorso da parte dell'assistente bagnanti, al seguente contatto: e-mail: lcsalo@mit.gov.it, ovvero al n. fax.: 0365/290242.

ART. 7 NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE

1. Nello specchio acqueo antistante l'intera costa del Comune di Lazise è fatto divieto, alle unità a motore, di navigare a velocità non di sicurezza, nonché di ancorare, ovvero ormeggiare sui gavitelli posti a delimitazione delle acque riservate alla balneazione.
2. A tal fine, per velocità di sicurezza deve intendersi quella velocità minima (comunque mai superiore agli 8/10 nodi) che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento e che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione, nonché ai bagnanti.
3. Durante la navigazione, le unità da diporto dovranno osservare inoltre le norme: le L.R. Veneto 01.12.1989, n.52 e L.R. Veneto 03.05.1992, n.20.

ART. 8 DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 300 (trecento) metri dalla costa. Nei restanti orari, la sola pesca sportiva è consentita purché la zona non sia interdetta ovvero non frequentata da bagnanti che non siano, comunque, presenti entro un raggio di 150 metri.
2. La pesca subacquea è disciplinata da:
 - Regolamento della Regione Veneto 12 agosto 2013, n. 2 "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda";
3. Nelle acque antistanti il Comune di Lazise frequentate dai bagnanti la pesca subacquea è sempre vietata fino a 350 (trecentocinquanta) metri dalla riva. Chi esercita l'attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente, sopra richiamata.
4. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

ART. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARE PER I JET-SKY (SCOOTER D'ACQUA) E NATANTI SIMILARI

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita normativa, vista la L.R. n.52 del 01/12/1989 della Regione Veneto, l'impiego degli scooter acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
 - la navigazione è vietata all'interno della fascia di balneazione protetta di cui all'art.2 e comunque ad una distanza superiore a 300 metri;
 - durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo, è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;

- l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
 - nel rimanente periodo dell'anno è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa.
2. Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).
 3. Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio). Inoltre, ai sensi del D.lg. 11 gennaio 2016, n.5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua), oltre alla cintura di salvataggio, l'attività è consentita con le seguenti dotazioni:
 - 01 Sagola galleggiante 30 metri, spessore sagola 6 mm;
 - 01 Estintore a polvere da 1 kg;
 - 01 Pagaia telescopica (o eventuale pompa di sentina);
 - 02 Fuochi a mano;
 - 01 Boetta fumogena.
 4. I noleggiatori di scooters acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi, nonché rendere edotti i conduttori, sulla presente ordinanza e su eventuali rischi presenti nella zona in cui effettueranno la navigazione.

ART. 10 LOCAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO

1. La locazione di **natanti da diporto a remi o pedali** nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:
 - la locazione può essere effettuata dalle ore 09:00 alle ore 20:00 di ogni giorno con lago e condizioni climatiche assicurate favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
 - ferme restando le norme in vigore sul distanziamento per l'emergenza epidemiologica COVID, la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella, ferme restando le attuali norme anticontagio da Covid -19 dettate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal presidente della Regione Veneto

Lunghezza f.t. fino a m. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50	9 persone

- Per i natanti omologati prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla “targhetta del costruttore”);
- i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore, all'atto del noleggio dovrà richiedere apposita dichiarazione di capacità al nuoto. Qualora vi siano persone che non abbiano tale capacità, il natante dovrà essere noleggiato solo per lo stazionamento in acque sicure;
- gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti;
- il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome, recapito telefonico e domicilio del locatario e la durata della locazione;
- è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda.

2. La locazione di natanti da diporto a motore jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari, è disciplinata come segue:

- la locazione può essere effettuata dalle ore 09:00 alle ore 20:00 di ogni giorno con lago e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni meteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
- per i natanti omologati prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla “targhetta del costruttore”) fatte salve le norme in vigore per il distanziamento dettato dai Decreti in vigore per l'emergenza epidemiologica Covid;
- il locatore dovrà richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto e qualora vi siano persone prive di tale capacità si dovrà invitare le medesime ad eseguire la navigazione con giubbotto di salvataggio indossato;
- nella locazione di unità da diporto che non necessitano la patente nautica da diporto, il locatore dovrà richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità di conduzione. Qualora non vi sia tale capacità, il noleggiatore dovrà indottrinare, con apposito briefing, seguito da prova in lago, il conduttore.
- il locatore ha l'obbligo di far sottoscrivere apposita dichiarazione di presa visione delle modalità di utilizzo del mezzo e delle pertinenti dotazioni di sicurezza necessarie, in base alla navigazione da intraprendere, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.M.146/2008, nonché di renderlo edotto sulle particolarità della costa, fornendo allo stesso uno stralcio di carta nautica con evidenziati i pericoli (bassi fondali, etc), nonché copia della presente ordinanza.
- gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti

locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);

- il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome, recapito telefonico e domicilio del locatario e la durata della locazione;
- è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Sala Operativa della Guardia Costiera del Lago di Garda.

ART. 11 ATTIVITÀ SPORTIVA DENOMINATA “FLYBOARD” (E SIMILARI)

1. L'esercizio dell'attività denominata “Flyboard” è subordinato a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio di tale attività è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteo lacuali assicurate favorevoli, con lago calmo e intensità massima del vento pari a forza tre della scala Beaufort (brezza tesa, 7/10 nodi).
3. Alle unità, di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:
 - in ore notturne e con condizioni meteorologiche non favorevoli;
 - nelle zone di lago riservate alla balneazione e nella successiva fascia di lago compresa tra i 300 (trecento) ed i 350 (trecentocinquanta) metri dalla costa;
 - nelle zone di lago destinate all'ancoraggio/partenza di unità da diporto;
 - ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dai segnalamenti in lago, dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - nelle zone di lago interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
 - ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
4. L'esercizio dell'attività denominata “Flyboard”, è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - l'età minima per la conduzione della tavola di “Flyboard” è di 18 anni compiuti;
 - la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia (una persona alla condotta dello moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa);
 - ai sensi dell'art.39, lett. a), del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171, la condotta degli acquascooter/moto d'acqua impiegati in tale attività è consentita a coloro che siano in possesso di regolare patente nautica per la condotta di unità da diporto;
 - gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di “Flyboard”, durante la stagione balneare, possono navigare solo in ore diurne con condizioni meteorologiche favorevoli, oltre i 350 (trecentocinquanta) metri dalla costa e dalle spiagge e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa;
 - la partenza e l'atterraggio nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio;

- la navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
- analogo comportamento deve essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti;
- sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio;
- la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi;
- l'esercizio della predetta attività è consentita esclusivamente al di fuori della zona di lago destinata alla balneazione;
- i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco omologato per sport acquatici. Dette disposizioni si applicano anche alle persone trasportate;
- gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;
- ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
- gli acquascooter/moto d'acqua utilizzati per svolgere l'attività di Flyboard devono essere dotati di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
- iscrizione in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere munite di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dalla competente autorità amministrativa.

La predetta attività è consentita esclusivamente nel caso in cui coloro che hanno intenzione di esercitarla abbiano l'utilizzo esclusivo di uno specchio acqueo di almeno 400 mq.

5. Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

6. L'Amministrazione comunale è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

ART. 10 NAVIGAZIONE DI NATANTI DENOMINATI JOLE, PATTINI, SANDOLINI, PEDALÒ, CANOE, MOSCONI, TAVOLE A VELA, SURF E SUP DESTINATI AL DIPORTO DEI BAGNANTI (COSIDDETTI PICCOLI NATANTI)

1. I natanti a remi o a pedali denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e natanti similari possono navigare entro 150 (centocinquanta) metri dalla costa in ore diurne. Tali unità non potranno comunque superare i 300 (trecento) metri dalla costa anche se munite delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Le persone che utilizzano, ovvero noleggiano tali natanti, qualora privi di capacità natatorie, dovranno sempre indossare i giubbotti di salvataggio,

fatto salvo quando il medesimo si trova a stazionare in acque sicure (su specchio acqueo con fondale non superiore ad 1 metro di profondità).


2. L'uso di natanti a remi o a pedali è vietato all'interno dei porti, approdi, in luoghi ove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e nelle zone vietate alla balneazione.
3. I natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e le tavole a vela durante la stagione balneare possono navigare solo in ore diurne oltre i 300 (trecento) metri dalla costa e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa. I natanti di cui sopra non possono essere condotti da persone di età inferiore ai 14 anni.
4. Ferme restando le disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'uso di tavole a vela (windsurf) e dei surf è vietato:
 - dal tramonto all'alba;
 - durante la stagione balneare, nelle acque riservate alla balneazione o, comunque, frequentata da bagnanti; l'attraversamento di tali acque è consentito tramite gli appositi "corridoi di lancio" di cui alla presente Ordinanza, ovvero in mancanza seguendo una rotta perpendicolare alla costa senza usufruire della vela;
 - all'interno dei porti, approdi e lungo la rotta di accesso ai medesimi.
5. I conduttori di tavole a vela (windsurf), conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 – 3° comma - del Decreto n.146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio o aiuto al galleggiamento), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge. Le tavole a vela possono essere utilizzate da una sola persona e non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa.
6. I SUP (Stand Up Paddle) non possono allontanarsi più di 500 mt. dalla costa e possono navigare entro i 300 (trecento) metri dalla riva, a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti (utilizzo come surf da onda), nonché collisioni con altri scafi.
7. I natanti autorizzati a navigare fino ad un miglio dalla costa, quando superano i 300 (trecento) metri dalla stessa, devono essere muniti dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza elencati nel Decreto n.146/2008.
8. Ferme restando le norme vigenti emanate dal Governo per l'emergenza epidemiologica in atto, il numero delle persone trasportabili da tutti i natanti è stabilito dall'articolo 60 del Decreto n. 146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione.

ART. 11 CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO

1. Le unità a vela o a motore, che intendono attraversare le zone di lago riservate alla balneazione, devono utilizzare gli appositi corridoi di lancio/atterraggio.
2. Il concessionario frontista, deve preventivamente comunicare all'Amministrazione comunale ed alla Guardia Costiera del Lago di Garda il posizionamento del corridoio, che sarà per quanto possibile in corrispondenza dei limiti laterali della concessione, in modo da non interferire con l'attività di balneazione.

3. Gli stessi corridoi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza a terra da metri 20 (venti) a metri 40 (quaranta). Tale misura, che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a metri 10 (dieci), potrà essere ridotta qualora il fronte lago della concessione sia pari o inferiore al limite di metri 20 (venti);
- lunghezza non inferiore a metri 150 (centocinquanta) e consigliata di metri 300 (trecento);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata, distanziati di 15 (quindici) metri, o altro sistema, a condizione che lo stesso sia compatibile con la sicurezza della navigazione nelle fasi di lancio ed atterraggio;
- individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- cartelli posti, a cura del titolare della concessione, all'inizio del corridoio stesso riportanti in lingua in lingua inglese, francese e tedesca l'indicazione "CANALE RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE".
- all'inizio del corridoio, lato lago, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in lingua in lingua inglese, francese e tedesca, indicante "CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".



4. Norme di comportamento:

- le unità a vela, comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
- le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

ART. 12 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI-CORONAVIRUS SARS-COV-2

È ammesso lo svolgimento delle attività negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere, nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020. Restano ferme le successive modifiche ed integrazioni apportate ai suddetti provvedimenti che si intendono immediatamente applicabili

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari in luogo visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nelle presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del Codice Penale e dell'articolo 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n° 171 "*Codice della Nautica da Diporto*".

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle succitate norme è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con pagamento in misura ridotta di € 100,00.

La disciplina prevista dalla presente ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo di questo Comune nel sito istituzionale www.comune.lazise.vr.it.

Il Sindaco
Dott. Luca Sebastiano

IL Sindaco
SEBASTIANO LUCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa